

Viale Trieste, 124 - 09123 CAGLIARI  
Telefono: 070/286296 - Fax: 070/288542

Dott. MAURIZIO ANNI

STUDIO NOTARILE

REPERTORIO N.116095

RACCOLTA N.34568

REGISTRATO A CAGLIARI

VERBALE DI ASSEMBLEA

il 07.06.2006

REPUBBLICA ITALIANA

costo € 168,00

L'anno duemilasei, il giorno ventinove del mese di maggio ad ore nove.

In Cagliari Via Sassari n. 16 presso i locali del Dopo lavoro Ferroviario.

Avanti a me Dottor MAURIZIO ANNI, Notaio in Cagliari iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,


è presente

Picci Priamo nato a Serramanna il 2 luglio 1956, residente a Serramanna Via Cagliari n. 39, Codice Fiscale PCC PRM 56L02 I647N;


Detto comparente della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, cittadino italiano, mi dichiara di intervenire non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale dell'Ente

"CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI" con sede legale in Cagliari, Via Sassari n. 3, Partita IVA 80008940928, costituito con atto a

rogito Notaio Teseo Sirolli Mendaro in data 11.04.73 rep. 71574 e successive modifiche di cui l'ultimo con atto a rogito Notaio Gianmassimo Sechi in data 28.06.85 rep. 14368, registrato a Sanluri il 05.07.85 al n. 2084; Consorzio



	ricosciuto con D.M. n. 1263 del 06.06.75;	p:
	e nella citata qualifica mi dichiara essere qui riunita	qu
	l'assemblea di detta associazione ed invita me Notaio a	-
	redigere il verbale di quanto l'assemblea vorrà deliberare.	di:
	Io Notaio aderendo alla richiesta do atto che l'assemblea, ai	ch
	termini del vigente statuto, designa quale presidente lo	qu
	stesso componente il quale constata e mi dichiara:	Le
	a) che l'assemblea è stata convocata con l'osservanza delle	or
	modalità stabilite nell'art. 18 dello Statuto Sociale, in	co
	prima convocazione per il giorno 27.05.2006 alle ore 7,00 ed	ch
	in seconda convocazione per questo giorno ed ora, per	Nu
	deliberare sul seguente ordine del giorno:	al:
	- adeguamento statutario alle disposizioni del D. Lgs. 385/93;	pre
	b) che sono presenti l'Organo Amministrativo in persona dello	con
	stesso componente e del signor Marco Batzella e tanti soci	l'a
	che in proprio e/o per regolare delega, che resta agli atti	Dat
	della società, rappresentano due dei 1900 soci aventi diritto	in
	di voto;	cui
	c) che la prima convocazione è andata deserta;	F.t
	d) che pertanto l'assemblea è validamente costituita per	
	deliberare sul proposto ordine del giorno.	
	Apertasi la discussione prende la parola lo stesso Presidente	
	della assemblea il quale illustra le ragioni che inducono la	
	associazione a prospettare le modifiche all'ordine del giorno.	
	L'assemblea dopo breve discussione, dichiaratasi edotta dei	



problemi esposti dal Presidente, con voto unanime delibera

riunita quanto segue:

taio a - che è già stato precedentemente adeguato lo statuto alle

are. disposizioni del D. Lgs. 385/93;

lea, ai che ora è stato necessario apportare altre modifiche e

nte lo quindi la necessità di recepire un nuovo statuto.

Le modifiche conseguenti alle superiori deliberazioni sono

a delle ora integrate nel nuovo testo dello statuto sociale che il

le, in comparante mi esibisce scritto su 6 fogli per 24 facciate e

7,00 ed che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

a, per Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta

alle ore nove e quindici. Di quanto sopra ho redatto il

385/93; presente verbale che ho letto in costanza di assemblea al

a dello comparante che lo approva e mi dispensa dal leggere

ai soci l'allegato.

li atti Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia ed

diritto in piccola parte scritto a mano da me Notaio su un foglio di

cui occupa tre facciate questa compresa.

F.to: Priamo Picci - MAURIZIO ANNI.

ta per

idente

cono la

giorno.

ta dei

Allegato "A"

Raccolta n.34568

**STATUTO**

**Costituzione - Sede - Denominazione - Durata - Scopi**

**Articolo 1**

E' costituito con sede in Cagliari, senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato ed informato ai principi della mutualità, un Consorzio di imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. denominato "CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI" ai sensi delle Leggi vigenti sul Fondo di solidarietà Nazionale, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione Sardegna.

Il Consiglio d'Amministrazione può stabilire una sede diversa purchè situata nella provincia di Cagliari.

**DURATA**

**Articolo 2**

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 che può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi prima della scadenza di tale termine.

**SCOPO**

**Articolo 3**

Il Consorzio ha per scopo:

- la tutela della attività e delle colture agricole da avversità atmosferiche, da fitopatie e da ogni altra calamità,



- la tutela delle strutture aziendali e delle infrastrutture

dai danni subiti a causa delle avversità;

- la difesa delle attività e produzioni zootecniche contro le

epizoozie ed altre avversità;

- la difesa del reddito delle aziende agricole;

- interventi di difesa e tutela del territorio;

In generale il Consorzio ha per scopo l'esecuzione di ogni

altra attività prevista dalla normativa vigente.

#### OGGETTO

#### Articolo 4

Più specificatamente il Consorzio può assumere nell'interesse

dei Consorziati iniziative:

a) di difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale

pilota;

b) di difesa passiva da attuarsi con la stipula di contratti

di assicurazione, unitariamente alla partecipazione a

iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo

attraverso l'istituzione di fondi rischi di mutualità

solidarietà;

c) la costituzione di fondi rischi per interventi ed azioni

di mutualità e solidarietà verso i Consorziati in caso di

danno alle produzioni, altresì partecipando o promuovendo

associazioni od enti aventi detto scopo.

Il Consorzio può altresì attivare programmi a seguito di

affidamenti regolati da convenzioni per la realizzazione

strutture degli interventi e delle attività previsti nei programmi regionali di difesa fitosanitaria e di difesa attiva e contro le passiva dalle avversità atmosferiche.

### CONSORZIATI

#### Articolo 5

Il numero dei Consorziati è illimitato.

di ogni Possono diventare Consorziati tutti gli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 del Codice Civile., residenti nelle province di Cagliari Sulcis Iglesiente Medio Campidano, siano essi persone fisiche che giuridiche, conduttori di aziende interesse agricole comprese le imprese di allevamento di animali di qualsiasi genere, nonché cooperative e loro consorzi.

mentale ( Possono, inoltre, diventare Consorziati tutti gli

contratti imprenditori agricoli di cui all' art. 2135, del Codice Civile, residenti nelle altre province della Regione Sardegna

zione a a condizione che non risulti operante nella provincia di

iativo ( residenza dell'imprenditore agricolo, un consorzio avente

ualità ( fini simili o analoghi.

Non possono partecipare al consorzio coloro che facciano ed azioni parte di altri organismi similari, salvo il diritto di

n caso d opzione.

promuovend Non possono essere Consorziati gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano

seguito d interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

lizzazioni La domanda di ammissione al Consorzio deve essere inoltrata



al Consiglio di Amministrazione e deve essere redatta su	proposizi
apposito modulo consortile. In particolare deve specificare:	consequ
a) nome, cognome o denominazione, domicilio o sede,	Il Con
luogo e data di nascita del richiedente, codice fiscale,	domanda
partita IVA e numero di registro imprese del richiedente;	di que
b) l'ubicazione e l'estensione dei fondi che	richied
costituiscono l'azienda ed il titolo in virtù dei quali essi	anche
fondi sono condotti;	efficac
c) estensione delle varie colture e produzioni normali	In ca
ottenibili;	richied
d) consistenza e natura degli allevamenti;	entro
e) consistenza e natura delle strutture presenti in	comuni
azienda;	L'acco
f) l'impegno a produrre tutte le dichiarazioni e le	compor
indicazioni richieste dal Consorzio, anche in applicazione di	Il Cor
norme Statali, Regionali e Comunitarie;	-versa
g) l'impegno ad osservare le norme del presente	Ammini
Statuto e dei regolamenti consortili.	-versa
Se l'istanza, presentata dal legale rappresentante, è	Consic
proposta da Persona giuridica o da società di persone questa	-vers
deve altresì indicare:	d'Amm
1) ragione o denominazione sociale e sede, la partita IVA ed	le in
il numero di registro imprese;	-vers
2) qualifica della persona che sottoscrive l'istanza;	statu
3) provvedimento dell'organo competente a deliberare la	Inolt

proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

Il Consiglio di Amministrazione può pronunciarsi sulla domanda di ammissione entro quaranta giorni dal ricevimento di questa, comunicando la propria decisione motivata al richiedente. Decorso tale termine senza alcuna pronuncia, anche interlocutoria, la domanda si intende accolta con efficacia dalla data di presentazione della domanda stessa.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, il richiedente può proporre ricorso all'Autorità giudiziaria entro il termine di centottanta giorni dalla data di comunicazione del rigetto della domanda di ammissione.

L'accoglimento del ricorso da parte dell'Autorità giudiziaria comporta l'automatica iscrizione nel Libro Consorziati.

Il Consorziato iscritto deve:

-versare la quota di ammissione, fissata dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla presentazione della domanda;

-versare la quota associativa annuale, determinata dal Consiglio di Amministrazione

-versare il contributo annuale determinato dal Consiglio d'Amministrazione per ciascuna tipologia di difesa nonché per le iniziative di mutualità e solidarietà;

-versare in caso di morosità nell'adempimento degli obblighi statutari la penale fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Consorziato che aderisce alla difesa passiva deve





dichiarare ogni anno, entro i termini fissati dal Consiglio	succe:
di Amministrazione, la produzione della sua azienda, che	nessu:
intende tutelare oppure comunicare di non voler usufruire in	
quell'anno della assicurazione oppure che la sua produzione	Oltre
non è tra quelle assicurabili con il contributo pubblico.	Consc
Il Consorziato deve altresì segnalare immediatamente le	a) p
eventuali variazioni intervenute nelle notizie fornite a	esse:
corredo della domanda di ammissione.	racco
Il nuovo Consorziato è tenuto a versare l'importo della quota	scade
di ammissione, nella misura determinata dal Consiglio di	mesi
Amministrazione per un importo non inferiore ad euro 26,00	b)
entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di	pres
ammissione o dalla decisione dell'Autorità giudiziaria.	c)
Il mancato versamento di detta quota nei termini previsti	part
comporta la rinuncia all'ammissione quale Consorziato.	pres
Le somme versate a titolo di quota di ammissione o comunque i	Cons
contributi e le quote associative versate a qualunque titolo	con
dai Consorziati per l'adempimento degli scopi statutari non	d)
sono ripetibili.	ese:
In caso di morte, il rapporto associativo può continuare con	tut
gli eredi a condizione che questi siano in possesso dei	-
requisiti previsti per l'ammissione e presentino la relativa	atr
domanda entro sei mesi dal decesso del Consorziato.	- (
Gli eredi devono designare comunque il loro rappresentante	sut
entro il termine di trenta (30) giorni dall'apertura della	- (



	le epizootie ed altre avversità;	
	- della difesa del reddito delle aziende agricole;	c)
	- degli interventi di difesa e tutela del territorio.	d)
	e) per decadenza nei casi in cui i soci risultano morosi nei	e)
	pagamenti per i crediti vantati dal Consorzio nel loro	
	confronti, per almeno sedici (16) mesi a decorrere dalla data	
	di maturazione del credito, previa messa in mora da parte del	L'U
	Consorzio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	Al
	Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito	-la
	ai precedenti punti a), b), c), d) e) e provvedere in	-la
	conseguenza nell'interesse del Consorzio. La relativa	-la
	delibera sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea nella	-
	prima riunione utile.	pre
	La decisione del Consiglio di Amministrazione sarà comunicata	-
	con lettera raccomandata con avviso di ricevimento	sol
	all'interessato; contro la deliberazione di esclusione può	- 1
	essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria entro il	- 1
	termine di centottanta giorni dalla data di comunicazione	-
	della relativa delibera; l'accoglimento del ricorso comporta	ass
	il diritto alla riammissione ex tunc.	- 1
		-la
	<b>Organi del Consorzio</b>	
		get
	<b>Articolo 7</b>	
		str
	Sono Organi del Consorzio:	Sta
	a) l'Assemblea dei Consorziati;	cas
	b) il Presidente;	Cons

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio Sindacale;

e) il Collegio dei Probiviri.

#### Assemblea dei Consorziati

#### Articolo 8

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

All'Assemblea ordinaria spetta in via esclusiva:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione;

- la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

- la nomina del Collegio dei Probiviri;

- la delibera per l'attuazione delle iniziative previste dal presente Statuto;

- la delibera per determinare le iniziative di mutualità e solidarietà;

- l'approvazione del bilancio finanziario preventivo;

- l'approvazione del bilancio consuntivo;

- la definizione degli ambiti zonal, previsti in caso di assemblee parziali;

- l'approvazione dei regolamenti consortili e loro variazioni;


- la delibera per la determinazione degli emolumenti e dei gettoni di presenza degli Organi del Consorzio. All'Assemblea

straordinaria spettano le deliberazioni delle modifiche dello

Statuto, della proroga della durata, della trasformazione nei

casi consentiti dalla legge e dello scioglimento del

Consorzio.



Articolo 9

L'Assemblea è costituita dai Consorziati che risultino essere iscritti nel Libro Consorziati da almeno novanta giorni o dai loro Delegati.

Hanno diritto al voto i Consorziati in regola con i versamenti dei contributi associativi.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni mediante avviso da affiggersi nei locali sede del Consorzio e deve essere pubblicato in almeno un quotidiano da scegliersi fra "L'Unione Sarda", "Il Giornale di Sardegna", "La Nuova Sardegna", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (art. 2366 del C. C.).

L'avviso deve contenere le materie da trattare con l'indicazione del luogo (che può essere diverso dalla sede sociale), del giorno e dell'ora della riunione.

L'avviso può prevedere una seconda adunanza con il medesimo ordine del giorno per il caso che in prima adunanza l'assemblea andasse deserta.

La seconda convocazione dovrà in ogni caso tenersi in giorno diverso dalla prima.

L'Assemblea dei Consorziati può essere preceduta dalle Assemblee parziali qualora sia deliberato in tal senso dal Consiglio di Amministrazione.

Le

af.

pub

"L

Sar

l'a

Le

Pre

tra

fra

all

La

par

Ness

dele

Sinc

Le

appo

Quar

parz

nell

I I

tutt

dall

Rest.

Le Assemblee parziali sono convocate mediante avviso da affiggersi nei locali sede del Consorzio e deve essere pubblicato in almeno un quotidiano da scegliersi fra "L'Unione Sarda", "Il Giornale di Sardegna", "La Nuova Sardegna", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (art. 2366 del C. C.).

Le Assemblee parziali, presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o da altra persona dagli stessi delegata, eleggono tra i Consorziati un delegato ogni venti Consorziati, o frazione maggiore di dieci, che siano intervenuti all'assemblea parziale in proprio o per delega.

La delega può essere conferita solo ad altro Consorziato o a parenti in linea retta del Consorziato entro il secondo grado.


Nessun Consorziato può essere portatore di più di due deleghe. Non sono comunque delegabili gli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti del Consorzio.

Le norme per l'elezione dei Delegati sono disciplinate da apposito regolamento.

Quando l'Assemblea Generale è preceduta dalle Assemblee parziali, l'Assemblea Generale è composta dai Delegati eletti nelle Assemblee parziali.

I Delegati eletti nelle assemblee parziali rappresentano tutti i Consorziati appartenenti agli ambiti zionali definiti dall'Assemblea.

Resta esclusa nell'Assemblea Generale la delega tra i



Delegati delle assemblee parziali.	me
Ciascun Consorziato o Delegato ha diritto ad un solo voto,	se
salvo le deleghe previste nelle Assemblee parziali.	av
I Delegati deliberano sugli argomenti posti all'ordine del	L'
giorno nelle Assemblee parziali.	re
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	al
costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	in
presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	Co
delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere	L'
dato conto nel verbale.	St
L'Assemblea Generale può essere convocata più volte per	at
deliberare sulle materie oggetto delle Assemblee parziali.	fa
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi	Pe
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare	Co:
l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio	sc
precedente e quante altre volte il Consiglio di	fa
Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata	de
richiesta scritta dal Collegio Sindacale.	Co
Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza	
assoluta dei voti dei presenti.	
L'assemblea straordinaria è convocata su iniziativa del	Il
Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta motivata	Co
richiesta scritta dal Collegio Sindacale.	i
L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente	Co:
costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la	Co

metà più uno dei Consorziati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Consorziati aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti dei Consorziati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Consorziati aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sulle altre materie dalla Legge o dallo Statuto attribuite alla sua competenza e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per la sola delibera concernente lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio, salvo il caso di scioglimento d'ufficio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Consorziati anche se non intervenuti o dissenzienti.

#### Consiglio di Amministrazione

#### Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione si compone di tredici Consiglieri di cui uno nominato dall'Ispettorato Agricoltura i dodici Consiglieri saranno eletti dall'Assemblea tra i Consorziati sulla base di liste sottoscritte da un numero di Consorziati che rappresentino almeno il tre per cento dei



Conсорziati del Consorzio in regola con quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto consortile.

Le norme per l'elezione sono disciplinate da apposito regolamento.

Sono attribuiti alla lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti due terzi dei seggi del Consiglio di Amministrazione, il restante terzo è attribuito alla eventuale seconda lista se non vi sono altre liste; nel caso in cui vi siano oltre alla prima più liste, il restante terzo dei seggi è attribuito in proporzione alle liste arrivate seconda e terza.

I Consiglieri in carica non possono essere candidati o autocandidarsi Delegati all'Assemblea Generale dei Consorzati.

I Consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione ed hanno diritto al rimborso delle spese comprese quelle di viaggio e ad eventuali emolumenti approvati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione propone gli emolumenti degli organi del consorzio, che sono deliberati dall'Assemblea.

Spetta al Consiglio di Amministrazione

- deliberare che l'Assemblea dei Consorzati sia preceduta dalle Assemblee parziali;

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente nel proprio

seno a maggioranza dei suoi componenti;

- nominare il Segretario, determinandone le funzioni e gli emolumenti;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- determinare la quota di ammissione;
- determinare la quota associativa annuale;
- determinare il contributo annuale per ciascuna tipologia di difesa nonché per le iniziative di mutualità e solidarietà;
- redigere il bilancio consuntivo;
- redigere il bilancio finanziario preventivo;
- effettuare acquisizioni patrimoniali, ricevere donazioni e sovvenzioni, nonché aderire, partecipare, costituire società finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
- assumere, sospendere e licenziare il personale del Consorzio in rapporto di dipendenza o collaborazione, fissandone mansioni ed emolumenti;
- provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei Consorziati;
- deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Consorziati, da sottoporre quest'ultima alla ratifica dell'assemblea nella prima riunione utile;
- approvare i regolamenti interni;
- effettuare attività di controllo delle perizie dei danni per avversità atmosferiche predisposte dalle compagnie di assicurazione o accertare i danni stessi, anche nominando per

tali scopi un apposito Collegio di Periti;

- vigilare sulla riscossione dei contributi;

- compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino negli scopi sociali, salvo quelli riservati ad altri Organi del Consorzio.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

I mandati di pagamento e le reversali d'incasso sono sottoscritti per trattenuta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore, ove esiste, o dal Segretario.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e Segretario.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, delibera la decadenza del Consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5, 2° comma.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, subentrano, ove esistano, i primi degli esclusi della lista di appartenenza, i quali restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione o in mancanza uno o più consorziati facenti parte dell'assemblea.

Il Consiglio può altresì chiamare a far parte dello stesso,

con voto consultivo e senza determinarne il quorum

costitutivo e deliberativo:

- un rappresentante dell'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura;
- i rappresentanti di Enti che eventualmente contribuiscano alla realizzazione degli scopi statutari.

#### Presidente

#### Articolo 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Spetta in particolare al Presidente di convocare il Consiglio di Amministrazione, indire le elezioni per la nomina degli Organi consortili da parte dell'Assemblea, presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sessanta giorni, a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma con preavviso di almeno un giorno o in altri modi tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; può, altresì, essere convocato a richiesta di almeno un terzo dei

Consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

#### COLLEGIO SINDACALE

##### Articolo 13

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, di cui un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e un rappresentante della Regione Sardegna, e di due membri supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non Consorziati, che ne determina il numero e ne nomina il Presidente (art. 2398 del C.C.) tra i membri designati dallo Stato.

I sindaci di nomina assembleare devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o fra gli iscritti negli albi professionali dei Dottori Commercialisti o Ragionieri.

I Sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco eletto dall'Assemblea, subentra il supplente più anziano di età.

L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi Sindaci scadono con quelli in carica. Se con i

Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provvéda all'integrazione.

L'Assemblea stabilisce emolumenti e rimborsi anche forfetari delle spese per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture ed ha ogni altro dovere previsto dall'art. 2403 del C.C.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

I Sindaci possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale ha altresì i doveri previsti dal Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 102.649 del 30 agosto 2004 e sue eventuali successive modifiche o integrazioni.

I Sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle Assemblee Generali dei delegati e parziali dei Consorziati ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci può richiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni Consorziati o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve darsi atto nell'apposito

libro.

## IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

### Articolo 14

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre persone elette dall'Assemblea anche al di fuori degli iscritti al Consorzio.

I probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili

### SEGRETARIO

### Articolo 15

Il Segretario, che potrà essere anche un non Consorziato, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Segretario, oltre ai compiti demandatigli dal Consiglio di Amministrazione:

- assistere alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e di redigere i relativi processi verbali;
- spedire gli avvisi di convocazione;
- curare le procedure previste per la riscossione dei tributi;
- curare l'esatta assegnazione delle entrate e delle spese del Consorzio;
- coordinare la registrazione dei contratti;
- trasmettere il bilancio consuntivo, approvato dall'Assemblea, all'Ente Regione Sardegna e alle altre istituzioni competenti nei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e sue successive modifiche ed integrazioni.

## PATRIMONIO SOCIALE DEL CONSORZIO

## Articolo 16

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dalle riserve ordinarie di accantonamenti;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti disposti a favore del Consorzio;

Le riserve e gli avanzi di gestione non possono essere distribuite tra i Consorziati.

L'Assemblea può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre dei fondi della riserva per far fronte a particolari esigenze sociali o mutualistiche. -

## RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI ANNUI

### ARTICOLO 17

La riscossione dei contributi annui posti a carico dei Consorziati può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

Il Consorzio può stipulare contratti o convenzioni con aziende autorizzate.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente le modalità, i tempi e le rate dell'incasso dei contributi.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del dovuto ogni interessato, per far correggere gli eventuali errori materiali, può ricorrere al Consiglio di Amministrazione che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione



del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato.

In mancanza di ciò il reclamo si intende accolto. Il reclamo non sospende la riscossione di contributi ma, se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

#### SERVIZIO DI CASSA

##### Articolo 18

Il servizio di cassa del Consorzio può essere affidato ad un Istituto di Credito.

Il cassiere dà esecuzione ai mandati di pagamento. Alla fine dell'esercizio il cassiere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e firmare il conto della sua gestione.

#### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

##### Articolo 19

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consorzio tiene la contabilità e redige il bilancio secondo l'osservanza dell'art. 2478 bis del Codice civile.

Il Consorzio tiene contabilità separata dei contributi associativi e pubblici, relativi alla difesa passiva dalle calamità ed alle iniziative mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione alla fine di ciascun esercizio provvede alla compilazione del bilancio consuntivo.

Il bilancio è posto a disposizione dei Consorziati presso la

sede del Consorzio medesimo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I bilanci non possono essere impugnati trascorso un mese dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea.

#### CONTROVERSIE

#### ARTICOLO 20

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio ed i Consorziati, o tra i Consorziati medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, compresa la quantificazione e riscossione delle quote dovute dai consorziati verrà definita amichevolmente.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, qualsiasi controversia derivante da/o relativa all'interpretazione o al contenuto del presente Accordo o da successivi rapporti giuridici sorti in dipendenza del sorgere degli obblighi e diritti nascenti dai rapporti consorziali, compresa la loro esecuzione, sarà risolta dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari mediante arbitrato irrituale, in conformità al regolamento della Camera di Commercio di Cagliari, da numero 3 arbitri. Gli arbitri decideranno secondo diritto e tale determinazione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

#### SCIoglimento

ARTICOLO 21

Nella riunione in cui viene deliberato lo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22

Per quanto non regolato dal presente statuto ed in quanto compatibili, al Consorzio si applicano le disposizioni riguardanti le Assemblee, gli Amministratori, i Sindaci, i libri sociali ed il bilancio, vigenti per le associazioni e per gli enti non commerciali.

F.to: Priamo Picci - MAURIZIO ANNI.

Copia

ALLI USI DI LEGGE

S

Cad

12 GIU 2006

